

**Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - retribuzione imponibile -
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20709 del 10/08/2018**

Contributi previdenziali - Polizze assicurative cumulative - Premi per rischi extra-professionali -
Retribuzione imponibile - Inclusione - Onere della prova del "quantum" - A carico dell'ente
previdenziale - Sussistenza.

In tema di polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro in favore dei dipendenti, rientrano nella base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali soltanto i premi versati per polizze riferibili alla copertura dei rischi extraprofessionali; ove pertanto l'ente previdenziale abbia azionato il credito in riferimento ai premi complessivamente versati dalla società per polizze cumulative, riferite cioè a rischi professionali e non, grava su di esso l'onere di provare il "quantum" della pretesa riferibile ai premi soggetti a contribuzione, alla luce del principio desumibile dall'art. 12 della l. n. 153 del 1969 secondo cui l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre il datore di lavoro deve provare che ricorre una delle cause di esclusione.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20709 del 10/08/2018